

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 028/CSA (2014/2015)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 010/CSA– RIUNIONE DEL 14 OTTOBRE 2014

I° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Gabriele De Sanctis, Prof. Giovanni Serges – Componenti;
Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARCHI MATTIA SEGUITO GARA CREMONESE/BASSANO VIRTUS DEL 27.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 46/DIV del 30.9.2014)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (Com. Uff. n. 46/DIV del 30.9.2014), in relazione alla gara Cremonese/Bassano Virtus svoltasi il 27.9.2014, comminava la squalifica per 3 gare effettive nei confronti del calciatore Mattia Marchi, per “comportamento gravemente offensivo e oltraggioso verso l’arbitro”.

Nel reclamo successivamente presentato, la U.S. Cremonese prospetta l’erroneità della lettura del referto arbitrale fatta dal Giudice Sportivo, per una presumibile confusione tra il predetto giocatore e Alessandro Marchi, ambedue ammoniti nel corso della partita e per aver ritenuto Mattia Marchi destinatario di due cartellini gialli, anziché uno solo, come in effetti sarebbe avvenuto. L’appellante chiede: in via principale l’annullamento o revoca della squalifica e, in via subordinata, la riduzione della sanzione.

Il ricorso va respinto.

Il referto arbitrale, che come noto è dotato di speciale forza probatoria, evidenzia che 1) “al 22’ s.t. il Sig. Marchi Alessandro n. 4 per fallo” è stato ammonito; 2) “al 47’ del s.t. il sig. Marchi Mattia n. 11 per proteste” è stato ammonito; 3) “al 47’ del s.t. il sig. Marchi Mattia n. 11 della Cremonese è stato espulso perché alla notifica del provvedimento di ammonizione pronunciava le seguenti parole all’arbitro....”

Da quanto sopra si evince che ciascuno dei due calciatori Marchi Alessandro e Marchi Mattia, esattamente individuati coi rispettivi numeri di maglia, ha subito una sola ammonizione in un momento diverso del secondo tempo. In più Mattia, all’atto dell’ammonizione (e quindi sempre al 47’ del s.t.) ha rivolto al direttore di gara parole scurrili e quindi oltraggiose, venendo poi espulso.

Pertanto non sembra essersi verificata la confusione lamentata dall’appellante.

Quanto all’ammontare della sanzione, la discrezionale valutazione dell’organo giudicante non contrasta con l’art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S. che prevede la squalifica per 2 giornate, come sanzione minima, “in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara”.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Cremonese S.p.A. di Cremona.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO MATERA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. AUTERI GAETANO SEGUITO GARA MATERA/LUPA ROMA DEL 28.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 46/DIV del 30.9.2014)

Visto il preannuncio di dichiarazione di reclamo fatto in data 1 ottobre 2014 dalla Matera Calcio S.r.l. avverso la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 46/DIV del 30.9.2014 del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in relazione alla squalifica per 3 giornate comminata nei confronti dell'allenatore Gaetano Autieri per la gara Matera/Lupa Roma svoltasi il 28.9.2014;

Vista la lettera in data 8 ottobre 2014 con la quale l'Amministratore Unico del Matera sig. Vincenzo Di Tria ha dichiarato di voler rinunciare al reclamo;

Ritenuto che siffatta rinuncia, quale espressione tipica dell'autonomia negoziale privata, fa venir meno l'intenzione della parte di coltivare l'attivazione dello strumento processuale;

Constatato che, ai sensi dell'art. 33 comma 8 CGS, il reclamo, anche se solo preannunciato, è gravato dalla prescritta tassa.

Per questi motivi la C.S.A. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Matera Calcio S.r.l. di Matera, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DI GIUSEPPE CLAUDIO SEGUITO GARA VOLUNTAS CALCIO SPOLETO/VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO DEL 28.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 28 del 1.10.2014)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 28 del 1.10.2014, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Di Giuseppe Claudio.

Tale decisione veniva assunta perché, durante l'incontro Voluntas Calcio Spoleto/Vivi Altotevere Sansepolcro disputato il 28.9.2014, il Di Giuseppe, senza alcuna possibilità di contenere il pallone, colpiva con un pugno al torace un calciatore avversario cagionando al medesimo temporanea sensazione dolorifica.

Avverso tale provvedimento la società A.D. Voluntas Calcio Spoleto ha preannunciato reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 2.10.2014 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, in data 13.10.2014, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.D. Voluntas Calcio Spoleto di Spoleto (Perugia), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

4. RICORSO BONAZZOLI EMILIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA ESTE

S.R.L./CORREGGESE CALCIO 1948 ARL DEL 28.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 28 del 1.10.2014)

Con atto, datato 3.10.2014, il sig. Bonazzoli Emiliano preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 28 dell'1.10.2014 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale era stata irrogata al predetto calciatore la squalifica per 10 gare effettive di gara in relazione all'incontro di calcio A.C. Este S.r.l./S.S.D. Correggese Calcio 1948 a.r.l. del 28.9.2014.

A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali relativi al predetto incontro di calcio, il sig. Bonazzoli Emiliano faceva pervenire, in data 10.10.2014, i motivi di reclamo.

Il reclamo è infondato.

Coi motivi di reclamo, il sig. Bonazzoli Emiliano chiede una riduzione dell'entità della squalifica e/o la conversione della stessa in attività di volontariato.

Al proposito, questa Corte ritiene che nessuna delle richieste del reclamante possa essere accolta.

Ed invero, il comportamento tenuto dal sig. Bonazzoli Emiliano, ovvero l'aver rivolto un epiteto, dal chiaro significato di discriminazione razziale, nei confronti del Direttore di gara giustifica ampiamente la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

Né, al fine di pervenire ad una riduzione della squalifica, vale richiamare, come fatto da parte reclamante, la fattispecie, analoga ma non sovrapponibile a quello di cui al presente procedimento, decisa dalla Corte di Giustizia Federale con la pronuncia del 28.3.2014, n. 248/CGF.

A questo ultimo proposito, giova osservare che la predetta decisione (con la quale è stata riconosciuta la possibilità di comminare, in parziale sostituzione di una delle sanzioni tipiche previste dal Codice di Giustizia Sportiva, una sanzione alternativa) ha riguardato un calciatore dell'Atalanta militante nel Campionato Primavera al quale, proprio in ragione della giovane età, è stata riconosciuta una riduzione della squalifica, consentendo al predetto calciatore di seguire un percorso rieducativo consistente nello svolgimento di attività di volontariato.

Nel caso che ci occupa, invece, siamo in presenza di un calciatore adulto, addirittura a fine carriera, che ha, peraltro, militato nei campionati di calcio professionistici; tutte circostanze, queste ultime, che rendono, come detto, particolarmente grave, per non dire odioso, il comportamento tenuto dal sig. Bonazzoli nei confronti del Direttore di gara; un comportamento, peraltro, che, proprio perché proveniente da un calciatore particolarmente carismatico per storia e carriera, rischia concretamente, se non venisse sanzionato con severità, di determinare condotte emulative da parte dei compagni di squadra o, comunque, da parte dei calciatori impegnati nel Campionato di Serie D che, come noto, sono prevalentemente di giovane età.

A quanto sopra, si aggiunga che l'ammissione del reclamante ad un percorso rieducativo non potrebbe, diversamente dal caso deciso dalla Corte di Giustizia Federale con la pronuncia del 28.3.2014, n. 248/CGF, pervenire ad alcun risultato di effettiva riabilitazione, atteso che, per come dichiarato dallo stesso Bonazzoli, lo stesso concluderà la propria carriera di calciatore al termine della presente stagione sportiva.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Bonazzoli Emiliano.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO FONDI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VACCARO SABATO SEGUITO GARA FONDI CALCIO/OSTIA MARE LIDO CALCIO DEL 5.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 31 del 8.10.2014)

Con reclamo, datato 9.10.2014, la Società Fondi Calcio S.r.l. proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 31 dell'8.10.2014 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale era stata irrogata al

calciatore della Società ricorrente, Vaccaro Sabato, la squalifica per 3 gare effettive di gioco in relazione all'incontro di calcio Fondi Calcio S.r.l./ Ostia Mare Lido Calcio S.r.l. del 5.10.2014.

Il reclamo è infondato.

Nei motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento violento, tenuto dal calciatore, Vaccaro Sabato, nei confronti di un calciatore avversario.

Più in particolare, si evidenzia che il gesto violento (calcio alla testa) posto in essere dal calciatore, Vaccaro Sabato, è stato giudicato, dal Direttore di gara, volontario e non fortuito, come affermato dalla Società reclamante nell'atto di reclamo.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Fondi Calcio S.r.l. di Fondi (Latina).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. S.C. VALLEE D'AOSTE S.S.D.ARL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GALLI NICOLÒ SEGUITO GARA VALLÉE D'AOSTE/OLTREPO VOGHERA DEL 5.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 31 del 8.10.2014)

Con ricorso del 10 ottobre 2014 la S.C. Vallée d'Aoste S.S.D. a r.l. ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (di cui al Com. Uff. n. 31 del giorno 8.10.2014) con la quale era stata inflitta al calciatore Galli Nicolò la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara a seguito della gara contro la "Oltrepovoghera" disputatasi il 5 ottobre 2014.

A sostegno del reclamo veniva dedotta la non intenzionalità o violenza del comportamento tenuto dal calciatore Galli nei confronti del giocatore avversario Nicolò Lombardi, nonché la circostanza che lo stesso Galli, in realtà, non avrebbe colpito l'avversario. Si precisava poi che l'alzata di mano del Galli sarebbe stata conseguenza di una violenza subita e comunque avrebbe costituito una reazione difensiva rispetto ad una "testata" proveniente dall'avversario.

Da qui, secondo la ricorrente, la ritenuta eccessività della sanzione di cui veniva richiesta una congrua riduzione.

Il reclamo risulta infondato.

Il referto arbitrale descrive con puntuale precisione quanto accaduto e chiarisce che il Galli, in reazione ad un fallo subito, colpiva l'avversario al volto con uno schiaffo quando il pallone non era più in gioco.

La reazione del Lombardi allo schiaffo subito era successiva e si traduceva in una testata all'avversario.

La diversa dinamica dei fatti rappresentata dalla società reclamante non trova pertanto alcun riscontro nel referto il quale, come è noto, costituisce fonte di prova privilegiata.

Peraltro la sanzione appare pienamente commisurata alla gravità del fatto e merita, dunque, piena conferma.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Vallee D'Aoste S.S.D. ARL di Aosta.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Serio

Publicato in Roma il 9 dicembre 2014

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Carlo Tavecchio